



Comune di Rivolta d'Adda (CR)

ANALISI EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO: ANNO 2025

Conferma PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2025

In sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è stata rafforzata la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione (art. 7 D.lgs. 201/22) e il ruolo dell'Ente Territorialmente Competente. L'art. 26 del D.lgs. 201/22 sancisce che: *"Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia"*.

La Deliberazione 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 ha introdotto un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2).

Nell'anno 2022 gli Enti Territorialmente Competenti hanno determinato le entrate di riferimento per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025.

L'art. 28.4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/rif stabilisce che: *"Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo"*. In applicazione dell'articolo sopra riportato il 03 agosto 2023 Arera ha pubblicato la Deliberazione 389/2023/R/rif "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)". Il presente provvedimento – anche tramite una riedizione del potere tariffario dell'Autorità, alla luce di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7196/23 – reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della Deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento.

Nell'anno 2024 gli Enti Territorialmente Competenti hanno ridefinito le entrate tariffarie delle annualità 2024 e 2025 sulla base delle nuove disposizioni emanate dall'Autorità.

Ai fini dell'aggiornamento biennale i costi efficienti di esercizio riconosciuti per l'anno 2025 sono determinati sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo dell'anno 2023, o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile (art. 7.2bis del MTR-2). Inoltre, ai fini dell'adeguamento monetario delle predisposizioni tariffarie 2025 si assume inflazione nulla (art.7.6 del MTR-2).

Le entrate tariffarie dell'anno 2025 sono i valori approvati in sede di aggiornamento biennale 2024-2025 ferma restando la possibilità della revisione *infra-periodo* qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo.

Il Comune, in qualità di Ente Territorialmente Competente, per l'anno 2025:

- ha verificato che il PEF 2025 *consente* il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati”;
- non ha rilevato la presenza di circostanze straordinarie tali da pregiudicare gli obiettivi del PEF;
- non si avvale della facoltà prevista dall'art.4.7 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/rif di presentare una revisione *infra-periodo*;
- ha rispettato il principio previsto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, che impone la copertura integrale dei costi con le entrate tariffarie;
- procede con l'elaborazione del Piano Tariffario secondo le disposizioni del “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 (art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 2013).

Premesso quanto sopra, dopo una valutazione economico e finanziaria preventiva dell'esercizio 2025, un'attenta analisi degli obiettivi tecnico qualitativi del servizio e la proiezione simulata delle tariffe 2025. L'Ente Territorialmente Competente, nella fattispecie il Comune, conferma che il Piano Economico Finanziario 2025 è in equilibrio dal punto di vista economico finanziario, e non limita gli obiettivi prefissati dallo stesso.